

Premesso:

- Che la L.R. n.6 del 24/02/2000 art. 12 comma 2 lettera c) attribuisce ai Comuni di provvedere al servizio di supporto organizzativo dell'istruzione per gli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo;
- Che la legge 5 febbraio 1992 n. 104, disciplina l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, e precisamente l'art. 13 comma 3, che impone l'obbligo agli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali;
- Che la Circolare n. 3390 del 30/11/2011 e successiva circolare dell'Ass.to Reg.le Famiglia specifica che compete all'Ente locale il compito di fornire l'assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della scuola per un'articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3 della legge 104/92, a carico degli stessi alunni H;

Preso atto :

- Che è compito del Gruppo Multidisciplinare Distrettuale per l'handicap dell'ASP sottoporre tutti gli alunni portatori di handicap, iscritti nelle scuole materne, elementari e medie a controllo medico specialistico per la formulazione del piano individuale d'intervento assistenziale specialistico per gli alunni frequentanti;
- Che Tale servizio è indispensabile per la frequenza scolastica e che viene richiesto dai dirigenti scolastici e dalle famiglie quale diritto alla vita, all'integrazione sociale del minore diversamente abile come diritto allo studio;
- Che è necessario provvedere alla attuazione del piano di assistenza mediante ricorso ad operatori specializzati aventi profilo professionale adeguato ai compiti richiesti dal servizio e titoli adeguati a quanto richiesto;
- Che all'interno della pianta organica comunale non esistono figure professionali che possono assolvere a tali compiti di assistenza e che, pertanto, tale servizio può essere espletato solo attraverso figure professionali esterne competenti che lo articoleranno con competenza, professionalità e capacità progettuale organizzativa;
- Che in dipendenza delle richieste pervenute dalle scuole occorre fare un programma di assistenza personalizzato per ogni tipo di attuazione sempre nell'ambito degli standard come dettati dalla Legge Regionale 16/86;

Vista la L. 104/92 art. 13 comma 3;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti;

Tutto ciò premesso

SI PROPONE

1. Che le spese relative alla realizzazione e all'avvio di tale servizio siano inserite all'interno del bilancio sotto la voce Assistenza Specialistica agli alunni disabili frequentanti le scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I Grado.
2. Che il servizio venga affidato a professionisti competenti, i quali rientrano all'interno delle seguenti categorie:

- a) Operatore specializzato;
  - b) Assistente alla comunicazione in L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni);
  - c) Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della vista.
3. Di approvare per le motivazioni di cui sopra, il regolamento allegato recante modalità e criteri per l'assistenza specialistica agli alunni disabili.